



M_DG TRIBUNALE DI RIMINI 09/01/483262		
N. 198-0		
31 GEN 2022		
UOR	RUO	
Funzione	Manicatività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

TRIBUNALE ORDINARIO di
RIMINI

PROCURA DELLA REPUBBLICA di
RIMINI

Oggetto: Integrazione ai provvedimenti del 13.10.2021 e del 10.1.2022, aventi ad oggetto: definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche dell'obbligo di possedere ed esibire il green pass ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro

Il Presidente del Tribunale di Rimini ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini

richiamati

la circolare Ministeriale del 14.1.2022

il provvedimento emesso dalla Procura Generale della Corte di Appello di Bologna in data 11.1.2022, sul quale è stato apposto il visto del Presidente della Corte di Appello

il provvedimento del 13.10.2021, integrato in data 10.1.2022, emesso congiuntamente dalle scriventi, quali dirigenti dei rispetti Uffici di Tribunale e Procura della Repubblica di Rimini

premesso che

Il D.L. 127/2021, convertito con L. 165/2021, ha introdotto l'obbligo di possedere ed esibire il certificato verde Covid-19 (c.d. green pass) per il personale delle pubbliche amministrazioni, compresa l'amministrazione giudiziaria (art. 9 quinquies comma 5 e 9 sexies D.L. 52/2021, convertito con L. 87/2021, come introdotti dagli artt. 1 e 2 D.L.127/2021).

L'obbligo era previsto inizialmente per i magistrati (togati ed onorari) che svolgono l'attività negli Uffici del Tribunale, della Procura, del Giudice di Pace, per il personale amministrativo, per gli appartenenti alla Polizia Giudiziaria (interni ed esterni), nonché per *"tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso i locali del Palazzo di Giustizia, anche sulla base di contratti esterni"*. L'art. 9 sexies, al comma 8, escludeva dall'obbligo i soggetti diversi da quelli di cui ai comma 1 e 4, *"ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, i testimoni e le parti del processo"*.

Il D.L. 1 del 7.1.2022 ha esteso l'obbligo di esibizione della certificazione verde Covid (c.d. green pass base) a chiunque acceda agli uffici giudiziari, con l' unica eccezione dei *"testimoni e parti del processo"*.

Il D.L. ha fissato diversi termini di decorrenza dell'obbligo, differenziandoli per categorie di utenza e di tipologia di green pass:

- decorrenza dal 8.1.2022 (data di pubblicazione del D.L.1/2022)



l'obbligo di possesso ed esibizione del c.d. green pass base è stato esteso ai "difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia", inizialmente esclusi dall' art. 9 sexies.

L' art. 3 del D.L. 1/2022, con la modifica introdotta all'art. 9 sexies, ha limitato l' esenzione dall'obbligo del possesso ed esibizione della certificazione soltanto ai "testimoni e parti del processo"

➤ decorrenza dal 1.2.2022

l'art. 3 ha integrato l'art. 9 bis con i nuovi comma 1 bis e 1 ter, che consentono l' accesso ai "pubblici uffici", compresi quelli giudiziari, esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi di cui all' art. 9 comma 2 (c.d. green pass base)

➤ decorrenza dal 15.2.2022

l'art.1 estende l' obbligo vaccinale agli ultracinquantenni (inclusi quelli che compiranno 50 anni entro il 15.6.2022) con conseguente obbligo dell' impiego dei certificati vaccinali o di guarigione (c.d. green pass rinforzato) sui luoghi di lavoro (art. 4 quinquies nel DL 44/2021, convertito con L 76/2021, introdotto con l' art. 2 D.L.1/22). La norma individua i soggetti mediante rinvio agli articoli 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del D.L.52/21, convertito con L.87/21, introdotti con D.L.127/2021. L' obbligo vale, pertanto, per tutti gli ultracinquantenni, rientranti nelle categorie in precedenza già indicate e cioè: i magistrati (togati ed onorari) che svolgono l' attività negli Uffici del Tribunale, della Procura, del Giudice di Pace, il personale amministrativo, nonché " tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa , di formazione o di volontariato presso i locali del Palazzo di giustizia, anche sulla base di contratti esterni". Nei soggetti obbligati all' esibizione del green pass c.d. rinforzato rientrano anche "gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all' amministrazione della giustizia", a seguito della modifica dell'art. 9 sexies, operata dall' art. 1 comma 3 D.L. 1/22.

Resta esclusa l'utenza, anche se ultracinquantenne, non ricompresa nelle citate categorie, per la quale, dal 1.2.2022, sussiste l'obbligo di esibire il certificato green pass base.

La previsione relativa agli ultracinquantenni non riguarda gli appartenenti alla polizia giudiziaria (interni ed esterni), per i quali è già vigente l'obbligo vaccinale senza limiti di età, con conseguente esibizione del relativo green pass all' accesso del Palazzo di Giustizia.

Rilevato che

con provvedimento del 13.10.2021 sono state impartite disposizioni sulle modalità di controllo delle persone, per le quali era inizialmente previsto l' obbligo di esibizione delle certificazioni per accedere al Palazzo di Giustizia.

Con provvedimento integrativo del 10.1.2022 le disposizioni sono state estese ai " difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia".





Occorre disciplinare le modalità, con cui dal 1.2.2022 e dal 15.2.2022 devono essere verificate le certificazioni, alla cui esibizione è tenuta tutta l'utenza (ad eccezione dei testimoni e parti del processo).

L'aumento dei controlli per l'accesso al Palazzo di Giustizia comporta il rischio di tempi di attesa prolungati, con conseguenti disagi per l'utenza.

Il Ministero, con circolare del 14.1.2022, ha raccomandato l'utilizzo del portale Noi-PA per la verifica della certificazione verde al personale amministrativo e di magistratura, in modo da compensare, almeno parzialmente, l'incremento di controlli da effettuare all'ingresso degli Uffici Giudiziari.

a parziale modifica di quanto stabilito nei provvedimenti del 13.10.2021 e 10.1.2022

dispongono

a decorrere dal 1.2.2022 il controllo del possesso della certificazione verde Covid (c.d. green pass base) per i magistrati ed il personale amministrativo è effettuato giornalmente dai rispettivi uffici di appartenenza, Tribunale e Procura della Repubblica, mediante l'adozione del portale Noi-PA.

Il controllo è eseguito dal personale amministrativo, già delegato nel provvedimento del 13.10.2021, coadiuvato da ulteriore personale, che sarà designato da ognuno dei due Uffici con separato provvedimento.

Entrambi gli Uffici forniranno al personale del Servizio di Vigilanza l'elenco dei magistrati e del personale amministrativo, per i quali la verifica avviene mediante il portale Noi.Pa e per i quali, di conseguenza, non sarà più effettuato il controllo del green pass all'accesso al Palazzo di Giustizia.

Il personale amministrativo provvederà anche, a decorrere dal 15.2.2022, a verificare il possesso della certificazione verde (c.d. green pass rinforzato) per i magistrati ed il personale amministrativo ultracinquantenne o che compirà 50 anni entro il 15.6.2022

Il controllo dei soggetti, per i quali non è applicabile il portale Noi -PA: polizia giudiziaria (interna ed esterna); "tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso i locali del Palazzo di Giustizia, anche sulla base di contratti esterni"; "avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia" **continuerà ad essere effettuato dal personale di vigilanza nelle modalità attuali, come indicate nei citati provvedimenti del 13.10.2021 e 10.1.2022**

a decorrere dal 1.2.2022 il personale di vigilanza estenderà i controlli, con le modalità indicate nel provvedimento del 13.10.2021, a tutta l'utenza, che accede al Palazzo di Giustizia, ad eccezione

- dei testimoni e delle parti del processo (qualifica che dovrà essere dichiarata e verificata all'accesso)





- dei magistrati e del personale amministrativi del Tribunale e della Procura, il cui elenco sarà fornito dai rispettivi Uffici come da precedente punto sull' utilizzo del portale Noi-PA

a decorrere dal 15.2.2022 il personale di vigilanza verificherà, con le modalità indicate nel provvedimento del 13.10.2021, il possesso del green pass c.d. rinforzato da parte degli ultracinquantenni (o di coloro che compiranno 50 anni entro il 15.6.2022) rientranti nelle seguenti categorie:

" tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa , di formazione o di volontariato presso i locali del Palazzo di Giustizia, anche sulla base di contratti esterni" (trattasi della categoria, già ricompresa nell' iniziale provvedimento del 13.10.2021)

" degli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all' amministrazione della giustizia"

Il controllo del green pass c.d. rinforzato non sarà eseguito nei confronti:

- dei magistrati e del personale amministrativo del Tribunale e della Procura, il cui elenco sarà fornito dai rispettivi Uffici come da precedente punto sull' utilizzo del portale Noi-PA
- dell' utenza, che non rientra nelle categorie sopra indicate, per la quale dal 1.2.2022, anche se ultracinquantenne, vale l' obbligo di esibizione del solo green pass base
- di testimoni e parti del processo, per i quali non è previsto l'obbligo di esibizione di certificazione verde Covid

Le persone, che accedono al palazzo di Giustizia, devono tempestivamente declinare la propria qualifica, esibire il documento di identità ed il certificato verde Covid (green pass base o rinforzato).

Il personale di vigilanza, appresa la qualifica, esamina i documenti di identità (anche per appurare, a decorrere dal 15.2.2022, il superamento dei 50 anni) e controlla il green pass esibito (base o, se ricadente nella previsione normativa, rinforzato)

confermano

nel resto il provvedimento del 13.10.2021 e l' integrazione del 10.1.2022 (che si allegano al presente e ne costituiscono parte integrante)





Le disposizioni sopra indicate restano in vigore fino al 15.6.2022, termine previsto dal D.L.1 del 7.1.2022, salvo eventuali successivi diversi termini.

dispongono che il presente provvedimento sia comunicato:

- Al Personale del Servizio di Vigilanza
- al Consiglio dell' Ordine degli Avvocati
- ai Magistrati, togati ed onorari, della Procura e del Tribunale
- al personale amministrativo
- ai Dirigenti delle aliquote della locale sezione di p.g.

e p.c.

- al Sig. Presidente presso la Corte di Appello di Bologna
- al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna

dispongono la pubblicazione sui siti del Tribunale e della Procura della Repubblica e l'affissione all' ingresso del Palazzo di Giustizia

Rimini, li 28.01.2022

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dr. Francesca Miconi

dr. Elisabetta Melotti

MELOTTI ELISABETTA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
29.01.2022 09:53:02 UTC

M_DG.Procura della Repubblica presso il Tribunale di RIMINI - Prot. 29/01/2022.0000118.D



1
2
3